

**[c.102] Atto di Alleanza ed Unione, giurato e segnato dalla Comunità del villaggio di Perfugas in favore della Città di Cagliari secondo più sotto.**

L'anno del Signore mille setticento novanta sei ed alli ondici del corrente mese di Aprile e nel villaggio di Perfugas.

Sia a tutti noto e manifesto come il Consiglio Communitativo raddoppiato, principali ed altri abitanti dell'infrascritta villa, che fanno due terzi componenti la medesima, riferendo agli incalcolabili vantaggi che hanno ridondare all'intero Regno dalla perfetta armonia ed unione della medesima in sostenere le providenze tutte e prestare un'illimitata e pronta ubbidienza agli ordini del legittimo rappresentante di S.S.R.M. del Supremo Magistrato della Reale Udienza, dei tre ordini del Regno e degnissimo Alternos della Città e Capo di Sassari a consto anche della perdita dei beni e della vita, e considerando che con l'andar del tempo dai raggiratori e nemici del pubblico bene e sistema politico garantito dalle imprescrittibili leggi fondamentali del Regno, potrebbesi eccitare qualche fermento tendente a rompere i legami dell'amicizia, fratellanza, concordia con cui sono collegati tutti i dipartimenti, ma eziandio tutti gli abitanti dell'isola, si crede in dovere di fare strettissima alleanza tra suoi abitanti e stabilire le seguenti determinazioni riducendole in scritto e pubblico stromento affinché il loro voto unanime e veraci sentimenti si rendano notissimi a tutti come in appresso.

Primo: tutti gli abitanti della sottoscritta villa hanno unanimemente risoluto e giurato di non riconoscere più feudatario alcuno e quindi di riconoscere prontamente a chi spetta per esser redenti pagando a tal effetto quel tanto che da superiori sarà creduto giusto e ragionevole.

Secondo: sappendosi che questa risoluzione quanto giusta altrettanto utile alla pubblica felicità degli abitanti ed interessi pure di S.M. non ha incontrato il gradimento dei feudatarii e che pensano fraporvi tutti gli ostacoli possibili per mezzo dei loro ministri, fattori, arrendatori ed aderenti con avere eziandio promesso e pagato considerabili somme di danaro per corrompere alcune persone, hanno pure unanimemente determinato, giurato e convenuto che interinalmente e fintantoché pervengano le risoluzioni superiori e del sovrano per suddetto riscatto, che operano ottener dalla giustizia e clemenza del medesimo, di non permettere che essi feudatari nominino ufficiali, fattori, administrators o qualunque altro ministro [c.102v] di giustizia nella suddetta villa poiché altrimenti né potrebbesi ottenere il desiderato riscatto né sarebbe libero al Consiglio Communitativo ed altre persone zelanti del publico bene di rappresentare gli abusi invalsi nell'administrazione di giustizia la frequenza dei delitti che rimangono impuniti, tanto per l'ignoranza di essi ministri che per la protezione dei medesimi unitamente ai feudatari e loro administrators, hanno costantemente accordato alle persone malviventi e facinorose e finalmente le grandi innovazioni introdotte nell'esazione di molti dritti feudali colla potenza e minacce di detti ministri, administrators e feudatari, come di tutto a suo tempo e presso chi conviene si servano ove d'uopo le prove più appagabili e convincenti.

Terzo: unanimemente la sottoscritta villa coi suoi abitanti confermano tutte le proteste d'unione e perfetta ubbidienza a S. E. il Signor Viceré, al supremo Magistrato della Reale Udienza, alli tre stamenti Ecclesiastico, Militare e Reale residenti in Cagliari, e che a tenore della nostra legge fondamentale possano solamente rappresentare l'intera nazione sarda, all'Alternos preposto al Governo di Sassari e Capo di Logudoro, riconoscendo come savie, prudenti ed utili a tutto il Regno le loro deliberazioni, alle quali perciò s'uniformano intieramente con smentire solennemente qualunque voce siasi per spargere in contrario.

Quarto: siccome non mancheranno dei raggiratori e nemici del publico bene, i quali si sforzeranno di impedire in qualunque modo il buon esito di queste utili determinazioni, hanno perciò la suddetta villa e i suoi abitanti unanimemente risoluto di scambievolmente ajutarsi, soccorrersi e difendersi in qualunque evento col raggiungere eziandio colla forza, qualunque violenza che si tentasse fare sia

essa diretta contro la suddetta villa in generale o contro alcune in particolare contro i loro abitanti o qualcuno dei medesimi direttamente od indirettamente sotto qualunque pretesto.

Quinto: per impedire che qualunque persona non venga sorpresa e corrotta hanno pure determinato di non permettere che si tengano discorsi contrari a queste utili e necessarie risoluzioni e che chiunque vi si opporrà o vorrà sostenere le parti dei feudatari e sparlerà delle providenze di S. E. Supremo Magistrato della Reale Udienza e delle deliberazioni e rappresentanze degli stamenti come anche delle providenze dell'Alternos preposto al Governo di Sassari e suo Capo, sarà considerato come nemico [c.103] della patria e quindi perpetuamente bandito dalla sottoscritta villa, dichiarando che nella stessa pena incorreranno altresì tutti quei che oseranno diffendergli, proteggerli o prestarli qualunque ajutto od asilo.

Sesto: finalmente dichiarano di pienamente approvare come approvano e collaudano anche con espressa protesta tutte le operazioni, pettizioni e proposte inoltrate e da inoltrarsi a S. M. a nome del Regno, dei tre ordini rappresentanti il medesimo in loro favore, vantaggio e singolarmente protestano esser l'unanime votto e desiderio di tutti gli abitanti della sottoscritta villa quanto contengono tutte le dimande fatte alla prefata M. S. per mezzo del deputato della nazione l'Illustrissimo Reverendissimo Monsignor Arcivescovo Melano, come quelle che formano l'essenza della nostra costituzione per l'esatta osservazione e difesa della quale, come ancora di tutti i privilegi, usi e legi fondamentali del Regno, riclamano fortemente e sono pronti e disposti versare il loro proprio sangue, soggiungendo inoltre che senza l'intiero ottenimento di tutte le dimande suddette come pure dette altre che potranno proporsi nella celebrazione delle corti, la quale instano parimenti e chiedono assolutamente non potranno giamai conseguire una vera felicità e perfetta calma, riconoscendo come inutile ed inefficace ogni altro mezo che si volesse usare per procurarla.

Non possono quindi in modo alcuno dispensarsi la suddetta villa e suoi abitanti di far presente agli Illustrissimi e Reverendissimi tre stamenti che prima di prendere alcuna deliberazione circa le risposte e determinazioni che perverranno da Torino in seguito all'esame delle dimande come sovra inoltrate dal prelodatto Illustrissimo e Reverendissimo Monsignor Melano senza esser inteso e consultato l'intiero Capo di Sassari e Logudoro mentre che rifletano l'utilità di tutto il Regno; e siccome essa villa si è fatta una doverosa premura di provarle e di sostenerle anche a costo del suo sangue, così spera dalla bontà e gentileza di tutti i membri degli stamenti che non vorranno in una parte così essenziale disgustare essa villa che nelle più critiche circostanze s'espose a tutti i pericoli, rinunciando ai vantaggi che da essa si faceva sperare dai promettenti della notte indipendenza e dichiara piuttosto perire con Cagliari che esser felici con Sassari nella notte sua insubordinazione.

Non credono qui opportuno i sottoscritti di ramentare agli stamenti ed alla [c.103v] Capitale stessa quali e quanti benefici e vantaggi ne ridondarono alla Sardegna da questa forma e costante risoluzione della suddetta villa e suoi abitanti e si contentano soltanto d'accennare che neppure l'istessa Cappitale avrebbe potuto esser libera altrimenti dalle insidie dei loro patenti nemici, onde si lusingano che non saranno disgustati in una cosa cotta giusta e che potrebbe soltanto riunirvi maggiormente gli animi di tutti i regnicoli, altrimenti spiacerebbe sommamente di dover rittirare tutte le procure delle Città, dei Cavalieri e dei ceti Ecclesiastici dei suddetti Capi di Sassari e Logudoro protestando insieme da questo momento e per sempre che niuno di quei che fossero muniti di procura di essi due capi possano votare negli anzidetti tre stamenti Ecclesiastico, Militare e Reale circa le deliberazioni sovra menzionate che dovranno prendersi in seguito alle risposte delle domande del Regno prima che sappiano quale sia il votto e desiderio della sottoscritta villa e suoi abitanti; ed affinché di ciò non se ne possa protestare in tempo alcuno ignoranza, si prega a chiunque di farne lettura in essi stamenti e farne pervenire qualche copia ai medesimi. Né con ciò si è pensatto né si pensa violare la politica fondamentale costituzione del Regno mentre è publico anzi nottorio che la magior parte dei militari delle Città, delle Cattedrali, Collegiate, Vescovadi ed Abbazie appartiene ai suddetti due Capi, i quali farebbero sempre dimostrare e manifestare le sue risoluzioni nella maniera legitima e prescritta dalle nostre legi. Non si deve intanto prescindere di far presente l'assurdo che da pochi soggetti si votasse in un affare cotta sostanziale contro la già dichiarata volontà.

Persistendo quindi la Cappitale negli stessi principi di pace ed unione colle altre città e ville del Regno, alle quali fare notte le sue intenzioni per mezzo delle circolari e suppliche stampate ed anche dei Deputati onde siccome si credette allora necessario di esplorare il sentimento dei Regnicoli per l'approvazione di tutte le dimande, perché non si possa in modo alcuno prescindere d'esplorare il sentimento di esse città, ville ad abitanti, anche circa le risposte, altrimenti sarebbe stato inutile il primo passo che per altro da tutti ben pensanti si credette necessario smentire le voci calunniose dei nemici della patria, d'esser la medesima un parto di poche teste riscaldate, con esporre in tal guisa a gravi pericoli i più zelanti cittadini, i veri sudditi del monarca.

[c.104] Lo stesso e con maggior ragione si direbbe ora se pochi soggetti si facessero lecito di risolvere nelle risposte inconsulta essa villa, anzi contro la volontà della medesima. Non si è potuto prescindere d'esporre diffusamente quanto sovra perché i nostri nemici non ottengano di dividere il Regno ed esporlo a nuovi pericoli come si fece nello scorso anno per la notte precipitata risoluzione che dalli stessi stamenti nelle supliche rassegnate a S.M. e circolari pure datti alle stampe si è creduta la vera causa dei mali che ora ci affliggono avendo permesso di dar corso alle notte pattenti contro l'espressa disposizione delle legi patrie che il sovrano nella risposta alle domande espressamente volle richiamare all'esatta osservanza.

E affinché queste deliberazioni possano esser notte a tutto il Regno, si riducono in questo publico e solenne instramento obbligandosi il detto Consiglio Communitativo e suoi abitanti osservare e far perpetuamente osservare esse deliberazioni mediante giuramento che a tal effetto hanno prestato nelle mani dell'infrascritto nottaro ed i sacerdoti manu in pectore more solito. Di che ecc.

Francesco Mossa sindaco - Giovanni Antonio Piseddu consigliere - Gio.Gerolamo Marras consigliere - Salvatore Muru consigliere - Estefan Cossu Mely consiller - Gio.Battista Cubeddu vicario parrocchiale - reverendo Joseph Casu cura - reverendo Antonio Pes - reverendo Antonio Fois - Joseph Tulesu - Francisco Farina - Pedro Pablo Cubeddu - Giovanni Andrea Cossu - Antonio Giuseppe Pattarino - Nicolò Solinas - Gavino Pes - Bernardino Oggianu - Giovanni Calbini - Stefano Zira - Leonardo Meli - Antonio Giuseppe Porcu - Gio.Maria Casu - Leonardo Piga - Giorgio Stefano Porcu - Leonardo Udda - Francisco Arricha - Battista Altana - Francisco Antonio Piga - Salvatore Campus - Giovanni Pishedda - Antonio Demuru - Luca Solinas - Antonio Uggias - Giovanni Maria Porcu - Giovanni Unnali - Giorgio Demuru - Giovanni Maria Muraglia - Antonio Udda - Raimondo Pes - Salvatore Pattarino - Giorgio Figureddu - Angelo Maria Meloni - Gavino Pischi - Giovanni Ferreri - Gio.Battista Sini - Salvatore Pala - Agostin Angelo Buxaroni - Angelo Solinas - Bertolo Casu - Gio.Domenico Pischi - Salvatore Uggias - Leonardo Meli Biddau - Pietro Sardu - Battista Fois - Salvatore Budroni - Leonardo Dettori - Andrea Moro - Giacomo Francesco Cossu - Francesco Panu - Giorgio Farina [c.104v] Antiocho Piga - Antonio Matheo Damiano - Gavino Dettori - Salvatore Sogia - Antonio Paulo Meli - Pietro Dettori - Giorgio Carta - Giorgio Cossu - Pietro Pala - Constantino Pala - Francesco Cabras - Salvatore Arricha - Gavino Caxoni - Giovanni Raimondo Langiu - Giovanni Maria Contini - Paulo Puttolu - Gio.Antonio Demontis - Antonio Sechi - Quirico Giorgio Satta - Biagio Moro - Vincenzo Cabras - Antonio Asara - Pietro Maria Cabras - Domenico Fois - Antonio Pilu - Giovanni Ignazio Fois - Raimondo Calbini - Giuseppe Masia - Giorgio Pinna - Raimondo Pintori - Leone Cabecia - Matheo Zallu - Giovanni Maria Masia - Salvatore Muru. Trovandosi presenti per testimoni a tutto il contenutto nel presente instramento Angelo Sanguinetto di Nulvi, che si sottoscrive, e Pietro Pinna della medesima che non ferma perché dice ignorarlo. Di che ecc. Angelo Sanguinetto teste - Salvatore Manunta publico nottaro.

Concordat et in fidem  
In testimonium veritatis  
Salvatore Manunta



Publicus

Nottarius